



+

**Accreditamento
dei Servizi per il Lavoro
della Provincia Autonoma di Trento**

ALLEGATO N. 2

**UNITÀ DI COSTO STANDARD, CRITERI DI AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI
PER IL LAVORO, CRITERI GENERALI DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI E
DEI TITOLI DI ACQUISTO E CRITERI DI RENDICONTAZIONE FINANZIARIA**

Sommario

Premessa.....	3
1. Condizioni per la configurazione dei servizi per il lavoro come Servizi di Interesse Economico Generale	4
2. Descrizione e metodo di calcolo delle UCS.....	5
3. Criteri di affidamento degli interventi per il lavoro, di erogazione dei titoli di acquisto e di erogazione del finanziamento in relazione ai risultati occupazionali.....	8
4. Criteri di rendicontazione finanziaria	10

Premessa

La Provincia Autonoma di Trento (di seguito PAT) è impegnata nella ridefinizione dei Servizi provinciali per il lavoro in funzione della loro erogazione sia in via diretta che mediante altri soggetti accreditati, pubblici e privati.

La disciplina dell'Accreditamento, approvata con deliberazione n. 968 di data 24 maggio 2013, ha posto le premesse per la selezione dei soggetti abilitati a collaborare con la Provincia.

Con il Repertorio degli standard dei servizi per il lavoro (disciplinato all'Allegato 1 di questa deliberazione) la PAT definisce ora i Servizi per i quali è possibile l'erogazione mediante i soggetti accreditati.

A completamento del proprio quadro normativo, con particolare riferimento alle modalità di attuazione dei servizi per il lavoro, la PAT esplicita in questa sede l'introduzione di tabelle standard per costi unitari (Unità di Costo Standard – di seguito UCS) quale strumento di semplificazione amministrativa previsto dal Regolamento CE n. 396/2009. La previsione di UCS per i servizi per il lavoro segue la decisione, risalente al decreto del Presidente della Provincia n. 16-91/Leg del 13 agosto 2012, di utilizzare costi fissi applicando tabelle standard di costi unitari per i servizi a contenuto formativo cofinanziati dal Fondo sociale europeo.

Rispetto alla determinazione dei valori da attribuire alle UCS per i servizi per il lavoro, va ricordato che i Regolamenti CE n. 1080/2006 e 1081/2006 non stabiliscono il metodo di calcolo dello strumento di semplificazione prescelto, ma dettano le condizioni che devono essere soddisfatte dal metodo utilizzato. Secondo queste ultime, il calcolo delle spese ammissibili deve essere giusto, ragionevole, basato sulla realtà, non eccessivo o estremo, equo e verificabile nell'ambito della pista di controllo prevista.

In base ad una seconda categoria di vincoli, la definizione delle UCS, come pure previsto per le altre forme di semplificazione amministrativa, deve essere realizzata in coerenza con la normativa europea relativa ai Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) e alle relative compensazioni di servizio pubblico.

Va precisato, infine, che le opzioni di semplificazione dei costi sono applicabili esclusivamente alle operazioni e ai progetti attuati nell'ambito delle sovvenzioni¹ erogate a favore dei soggetti impegnati nell'erogazione dei servizi. Esse non si applicano, pertanto, alle operazioni o ai progetti eseguiti nell'ambito di appalti pubblici.

Con siffatte premesse, il presente Allegato introduce la scelta del metodo delle UCS per l'erogazione di sovvenzioni nell'ambito dei servizi per il lavoro ed esplicita il percorso seguito per la definizione dei costi standard.

La funzione dei costi standard è quella di determinare parametri di costo certi da applicare ai servizi erogati dai soggetti accreditati dalla Provincia. Per la determinazione di tali parametri si ritiene necessario porre attenzione alla pluralità di fattori e vincoli che condizionano l'azione dei vari soggetti coinvolti. Tra essi, si citano espressamente le esigenze della Provincia, il principio di economicità dell'azione pubblica, gli ulteriori parametri costituzionali cui essa è sottoposta, i costi storici dei servizi pubblici, gli interessi e i condizionamenti dei soggetti interessati a cooperare alla rete provinciale dei servizi per il lavoro, la ricerca della congruità economica per i soggetti privati (il così detto "utile ragionevole" ai sensi della normativa europea sui Servizi Economici di Interesse Generale – SIEG, richiamata nell'Allegato 1).

¹ Per sovvenzione si intende il corrispettivo del servizio per il lavoro erogato nell'ambito della rete provinciale.

1. Condizioni per la configurazione dei servizi per il lavoro come servizi di interesse economico generale

Nel quadro normativo europeo preso a riferimento nel presente Allegato rientrano, oltre alla normativa europea sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) e al già citato Regolamento CE n. 396/2009, le ulteriori seguenti fonti:

- Comunicazione 2012/C 8/02, in materia di applicazione delle norme europee sugli aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (pubblicata sulla GUUE C 8 dell'11.01.2012);
- Decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea alle compensazioni concesse a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (pubblicata sulla GUUE L 7 dell'11.01.2012);
- Comunicazione 2012/C 8/03, recante Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (pubblicata sulla GUUE C 8 dell'11.01.2012).
- Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale L 114 del 26/04/2012.

Dall'insieme dei documenti suindicati si ricava che i servizi per il lavoro sono classificati come servizi di interesse economico generale alle seguenti condizioni:

I) L'ente accreditato deve essere incaricato formalmente dell'adempimento del servizio e gli obblighi connessi devono essere determinati in base ai seguenti principi:

- a) oggetto e durata degli obblighi di servizio pubblico;
- b) individuazione chiara dell'ente che agisce e del territorio interessato;
- c) natura di eventuali diritti esclusivi o speciali attribuiti all'ente accreditato;
- d) parametri del calcolo, del controllo e della revisione della compensazione;
- e) modalità per evitare le sovracompensazioni e per il loro recupero.

II) I parametri di costo che determinano il calcolo della compensazione devono essere definiti preventivamente in modo obiettivo e trasparente.

III) Al fine di coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, il calcolo della compensazione dev'essere comprensivo dei costi indiretti e di un margine di utile ragionevole.

IV) Il calcolo della compensazione, nei casi di affidamento dei servizi tramite procedura diversa dall'appalto pubblico, è determinato mediante analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e dotata di mezzi adeguati, deve sostenere per garantire un efficace servizio.

2. Descrizione e metodo di calcolo delle UCS

Il tratto distintivo del percorso seguito per il calcolo delle Unità di Costo Standard (UCS) è costituito dalla verifica di due distinte categorie di dati; da un lato, i valori di costo storico sostenuti dalla Provincia Autonoma di Trento in relazione all'attività della propria struttura preposta all'erogazione dei servizi per l'occupazione; dall'altro, i valori di costo espressi dagli operatori privati secondo una valutazione prospettica.

* * *

In base allo schema indicato, il primo passaggio ha condotto alla rilevazione dei costi pubblici diretti, in particolare di quelli concernenti la retribuzione dei dipendenti pubblici impegnati nei servizi per il lavoro, compreso il personale direttivo e dirigenziale. Sono state assunte, allo scopo, le rilevazioni del costo del lavoro operate dalla Provincia nel triennio 2010-2012 con riferimento al personale dell'Agenzia del lavoro sulla base di quanto previsto dal vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro per gli Enti Locali.

Al costo del lavoro complessivo, così determinato, è stato sommato il costo di gestione dei rapporti di lavoro, comprensivo dei costi di transazione e di elaborazione dei prospetti di paga. Sono stati rilevati, di seguito, i costi storici sopportati dalla Provincia, sempre nel triennio 2010-2012, per il funzionamento delle proprie strutture preposte all'erogazione dei servizi per il lavoro. Per il loro calcolo, sono stati considerati, tra gli altri, i costi per gli immobili acquisiti in locazione, per la manutenzione ordinaria, per le utenze, per i rifiuti, per le spese condominiali, per i servizi di pulizia, per gli arredi, per le apparecchiature informatiche.

L'insieme di tali costi è stato sommato ai costi annui del lavoro. Il costo totale rilevato, comprensivo dunque dei costi diretti e di quelli indiretti, è stato suddiviso per il numero dei dipendenti pubblici impegnati nei servizi per il lavoro e, di seguito, per il numero di ore annue effettivamente eseguite. Si è così pervenuti alla quantificazione del costo storico orario sopportato dalla Provincia in ciascuno degli anni relativi al triennio 2010-2012 (allegato 1). Il valore medio del triennio esprime un costo storico medio orario pari ad euro 38,96 euro. Tale valore, arrotondato in eccesso ad euro 39,00, è stato assunto quale limite massimo di costo riconoscibile agli operatori accreditati per i servizi resi.

* * *

Con riguardo ai soggetti privati, il percorso di accertamento dei costi sostenuti è stato imperniato su due distinte indagini. Per un verso, è stata avviata un'indagine di mercato presso Assolavoro, l'Associazione Nazionale di Categoria delle Agenzie per il Lavoro (ApL) avente la rappresentanza delle più importanti Agenzie per il Lavoro impegnate nella somministrazione di lavoro con oltre 2.500 filiali in tutta Italia. All'esito di tale indagine, sono stati comunicati i costi annuali sopportati dalle agenzie per il lavoro in relazione alle diverse categorie di collaboratori (coordinatore tecnico del servizio, esperto senior, esperto intermedio, esperto junior, professionalità specialistiche), sia dipendenti che non dipendenti. Per ciascuna categoria è stato indicato il monte ore medio annuo, il costo aziendale per minuto di prestazione, la quantità di minuti dedicati all'erogazione dei singoli servizi per il lavoro.

Tenuto conto di quanto segnalato da Assolavoro, sono stati calcolati i valori di costo orario aziendale del lavoro rapportando il costo medio annuo aziendale lordo per il monte di ore mediamente lavorate previsto dal decreto ministeriale del 19.05.2010, equivalente a 1.666 ore. Tali valori corrispondono ai seguenti: per il coordinatore tecnico del servizio, euro 42,01, per l'esperto senior, euro 27,01, per l'esperto intermedio, euro 21,00, per l'esperto junior, euro 15,00, per le professionalità specialistiche, euro 42,01.

In una seconda direzione, a riscontro di quanto emerso dall'indagine di mercato, si è proceduto

a rilevare il costo del lavoro medio annuo muovendo dalle tabelle di costo approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con proprio decreto del 19.05.2010 relativo ai dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi. Il richiamo a tale documento è giustificato dall'applicazione ai dipendenti delle agenzie private per il lavoro dei contratti collettivi di lavoro riferiti al settore terziario.

Sulla base del monte ore mediamente lavorate, quantificato dal Ministero del Lavoro in 1.666 ore, si è determinato il costo del lavoro orario per i livelli compresi tra la figura del quadro ed il IV livello di inquadramento. I valori rilevati sono i seguenti: per il quadro, euro 30,20, per il I livello, euro 24,95, per il II livello, euro 22,46, per il III livello, euro 20,16, per il IV livello, euro 18,32, per il livello V, euro 17,19, per il VI livello, euro 16,11, per il VII livello, euro 14,89.

La comparazione tra i costi indicati nel decreto ministeriale e quelli segnalati da Assolavoro permette di rilevare una tendenziale coincidenza di valori per le figure comprese tra il quadro e il livello VII del sistema contrattuale di inquadramento nel settore terziario. La differenza più importante attiene alla considerazione da parte di Assolavoro dei costi riferiti alle professionalità specialistiche e di coordinamento tecnico, che, equivalendo a costi espressi dai livelli dirigenziali, non sono riportati nella tabella ministeriale.

Alla luce del percorso complessivamente realizzato, si è ritenuto di poter assumere i costi lordi aziendali del lavoro indicati dal decreto ministeriale come riferimento per il calcolo delle UCS. Tenuto conto che nell'Allegato 3 sono previste tre figure professionali (responsabile organizzativo, l'operatore dei servizi di base e l'operatore dei servizi specialistici) con la declaratoria dei rispettivi compiti, si è proceduto ad abbinare a ciascuna figura il relativo inquadramento ai sensi di quanto previsto dal CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi. Ne risulta il seguente quadro:

- il responsabile organizzativo corrisponde alla figura del quadro, con costo aziendale orario lordo corrispondente ad euro 30,20;
- l'operatore dei servizi specialistici corrisponde ad una figura di II livello, con costo aziendale orario lordo corrispondente ad euro 22,46;
- l'operatore dei servizi di base corrisponde ad una figura di III livello, con costo aziendale orario lordo corrispondente ad euro 20,16.

I valori di costo suindicati sono stati assunti come costi diretti riferiti alle attività di front office.

Per il calcolo del costo del singolo servizio erogato, ai costi del front office, declinati in ragione della professionalità richiesta dalla complessità del servizio, sono stati aggiunti ulteriori costi diretti relativi alle attività di back office, individuati prendendo a riferimento il 30 per cento del costo aziendale orario di un operatore di base e il 10 per cento del costo aziendale orario del responsabile organizzativo.

Tale percentuale è stata individuata tenendo conto del rapporto tra personale impegnato nelle attività amministrative e quello utilizzato nei servizi per il lavoro all'interno dei centri per l'impiego provinciali, così come ricavabile dal documento edito dal Ministero del lavoro e denominato "Indagine sui servizi per l'impiego 2013. Rapporto di monitoraggio", e all'interno della struttura multifunzionale territoriale attivata dalla Provincia per sostenere le iniziative cofinanziate dal FSE in Trentino.

Ai complessivi costi orari diretti di servizio sono stati aggiunti i costi indiretti secondo la percentuale del 15 per cento. Quest'ultima è inferiore a quella media accertata per i costi indiretti sopportati dalla Provincia medesima per l'erogazione dei propri servizi per il lavoro ed è pari a quella applicata in precedenti esperienze di appalto dei servizi per il lavoro.

Il costo orario complessivo dei servizi previsti nell'Allegato 1, arrotondato all'unità, per difetto o per eccesso, a seconda della collocazione dei decimali su valori minori o uguali a 0,5 o

maggiori, risulta quantificato come segue, con la precisazione che per i servizi per il bilancio di competenze e di consulenza per l'avvio di attività autonoma nell'ambito dei servizi specialistici per persone in cerca di lavoro l'importo indicato corrisponde al limite massimo riconoscibile secondo quanto segnalato in precedenza:

- euro 34,00 per i servizi di orientamento professionale di primo livello, di consulenza professionale e di accompagnamento al lavoro nell'ambito dei servizi specialistici per persone in cerca di lavoro;
- euro 39,00 per il bilancio di competenze nell'ambito dei servizi specialistici per persone in cerca di lavoro;
- euro 39,00 per i servizi di consulenza per l'avvio di attività autonoma nell'ambito dei servizi specialistici per persone in cerca di lavoro;
- euro 34,00 per i servizi di orientamento specialistico, di accompagnamento al lavoro, di inserimento lavorativo nell'ambito dei servizi specialistici per persone con disabilità o svantaggio;
- euro 34,00 per i servizi di promozione e prima informazione nell'ambito dei servizi specialistici per i datori di lavoro;
- euro 34,00 per i servizi di consulenza per la rilevazione e gestione dei fabbisogni occupazionali e formativi nell'ambito dei servizi specialistici per i datori di lavoro;
- euro 34,00 per i servizi di incontro domanda offerta di lavoro, supporto alla validazione delle competenze e alla selezione del personale e alla ricollocazione professionale di lavoratori oggetto di procedure di riduzione del personale nell'ambito dei servizi specialistici per i datori di lavoro.

Sulla base del costo orario complessivo dei singoli servizi previsti nell'Allegato 1 è possibile calcolare il costo totale delle risorse per singolo servizio moltiplicando il costo orario complessivo per il tempo mediamente richiesto dalle attività di front office secondo le indicazioni dell'Allegato I.

Secondo una rappresentazione di sintesi, il percorso svolto per il calcolo del costo delle risorse di ciascun singolo servizio può essere riprodotto con la seguente formula:

$$\left\{ \left[\sum_{i=1}^n \frac{\text{CFO}}{n} + \left(\sum_{i=1}^n \frac{\text{CBO}}{n} * 0,30 \right) + \left(\sum_{i=1}^n \frac{\text{CRO}}{n} * 0,10 \right) \right] * 1,15 \right\} * \text{TFO} = \text{CRT}$$

n = numero di figure professionali coinvolte
 CFO = costo orario aziendale del lavoro delle risorse coinvolte in attività di front office
 CBO = costo orario aziendale del lavoro delle risorse coinvolte in attività di back office
 CRO = costo orario aziendale del lavoro del responsabile organizzativo
 0,30 = percentuale di incidenza del costo delle attività di back office
 0,10 = percentuale di incidenza del costo delle attività del responsabile organizzativo, calcolato nella misura forfettaria del 10 per cento del costo orario aziendale del lavoro delle attività di front office
 1,15 = misura dell'incidenza dei costi indiretti
 TFO = Tempo mediamente richiesto dalle attività di front office, nei limiti minimi e massimi stabiliti nell'Allegato 1 in relazione ai servizi previsti
 CRT = Costo totale delle risorse per singolo servizio

I valori di costo sopra determinati esprimono una misura che si reputa congrua sia per gli operatori privati, cui è garantita un'adeguata e giusta compensazione, sia per la Provincia, che nell'affidamento dei servizi deve perseguire il principio di economicità. Per tale ragione, essi rappresentano le Unità di Costo standard da assumere a riferimento per l'erogazione dei servizi per il lavoro mediante la Rete provinciale.

3. Criteri di affidamento degli interventi per il lavoro, di erogazione dei titoli di acquisto e di erogazione del finanziamento in relazione ai risultati occupazionali

Il modello di gestione dei servizi per il lavoro, aperto al coinvolgimento dei Soggetti accreditati ai Servizi per il Lavoro, è articolato in tre distinti sistemi, utilizzabili alternativamente con riguardo al medesimo servizio: a) l'affidamento previa selezione delle proposte progettuali; b) l'affidamento diretto dei servizi a tutti i soggetti accreditati richiedenti; c) i titoli di acquisto di servizi spendibili presso i soggetti della Rete.

I tre sistemi sono utilizzabili per tutti i servizi previsti nell'Allegato 1 di questa deliberazione, anche se resi in forma integrata anziché singolarmente.

Affidamento previa selezione delle proposte progettuali

In caso di ricorso al sistema degli affidamenti mediante previa selezione delle proposte progettuali il rapporto con i soggetti accreditati è veicolato da un avviso pubblico e si regge sui seguenti presupposti:

- a) l'avviso provinciale prevede il vincolo in capo al soggetto affidatario all'erogazione di servizi per il lavoro adeguati alle esigenze degli specifici target assunti a riferimento;
 - b) nel proprio avviso la Provincia, tramite l'Agenzia del Lavoro, indica i limiti minimi e massimi di durata di ciascun servizio erogabile, all'interno dei quali il soggetto affidatario è tenuto a definire standard di durata coerenti con i fabbisogni dei beneficiari e con gli obiettivi perseguiti;
 - c) per ciascun avviso la Provincia, tramite l'Agenzia del Lavoro, definisce due specifici set di servizi: quelli riconosciuti a processo e quelli riconosciuti a risultato.
- I *servizi a processo* sono finanziati dall'Agenzia del Lavoro sulla base della loro effettiva erogazione e registrazione sul SIL provinciale. Appartengono a tale categoria i servizi di orientamento, di primo livello e specialistico, coaching, laboratorio, tutorato personalizzato, tirocinio, rivolti alle persone in cerca di lavoro, i servizi di inserimento lavorativo rivolti alle persone disabili e svantaggiate ai sensi del Documento degli interventi di politica del lavoro, i colloqui individuali e di gruppo nell'ambito dei servizi di consulenza per l'avvio di attività autonoma nonché i servizi per i datori di lavoro e quelli specialistici di consulenza per la rilevazione e gestione dei fabbisogni occupazionali e formativi e di supporto alla verifica delle competenze e alla selezione del personale.

La somma massima erogabile a persona per i servizi a processo, calcolata sul numero massimo di ore previsto per i servizi medesimi e riproporzionabile in ragione della durata effettiva dei servizi resi, è quantificata, secondo i valori minimi e massimi sotto riportati, tenendo conto della diversa profilazione delle persone in cerca di lavoro e, quindi, della loro maggiore o minore difficoltà occupazionale.

DIFFICOLTÀ BASSA	DIFFICOLTÀ MEDIA	DIFFICOLTÀ ALTA	DIFFICOLTÀ MOLTO ALTA
1.500	2.500	3.000	3.500

I limiti di spesa sopra indicati non trovano applicazione nei confronti delle persone disabili o svantaggiate ai sensi del Documento degli interventi di politica del lavoro, per le quali potranno essere stabiliti specifici limiti con separata deliberazione.

Le operazioni di profilazione delle persone in cerca di lavoro devono tenere conto di una serie di variabili, quali ad esempio, l'età, il genere, il titolo di studio, la condizione occupazionale precedente. Fino a diversa deliberazione provinciale, trova applicazione, con la decorrenza prevista, il modello applicato per la realizzazione del programma europeo Youth Guarantee (Garanzia Giovani).

- I *servizi a risultato* sono quelli di inserimento lavorativo, rivolti alle persone in cerca di lavoro non in condizioni di disabilità o svantaggio ai sensi del Documento degli interventi di politica del lavoro, quelli di incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro e di ricollocazione professionale dei lavoratori oggetto di procedure di riduzione del personale, rivolti ai datori di lavoro, e quelli di tutoraggio in fase di start up nell'ambito dei servizi di consulenza per l'avvio di attività autonoma. Per i servizi diretti a promuovere l'occupazione dipendente, la sovvenzione, secondo i valori sotto indicati, è riconosciuta ai soggetti affidatari che conseguono i risultati occupazionali prefissati, collocando al lavoro i soggetti presi in carico con i seguenti schemi contrattuali e limiti minimi di durata dei rapporti di lavoro: contratto a tempo determinato o di somministrazione di durata pari o superiore a 6 mesi, contratto a tempo indeterminato, contratto di apprendistato.

Il valore dei servizi a risultato è riconosciuto in modo differenziato in ragione dello schema contrattuale prescelto e della durata del rapporto di lavoro attivato, tenendo conto della diversa profilazione delle persone in cerca di lavoro e, quindi, della loro maggiore o minore difficoltà occupazionale

Lo stesso valore è espresso dal numero di ore riconoscibili, quantificate secondo la metodologia di calcolo riportata nell'appendice di questo allegato.

I valori specifici dei servizi riconoscibili a risultato sono espressi in euro nella tabella seguente:

Difficoltà	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
Tempo indeterminato Apprendistato di I e III livello	884	1.156	1.462	1.768
Apprendistato di II livello. Tempo determinato o somministrazione \geq 12 mesi	782	1.054	1.360	1.666
Tempo determinato o somministrazione 6-12 mesi	714	986	1.258	1.564

Tanto per i contratti a tempo indeterminato, quanto per quelli connotati da un termine, la somma erogabile per i servizi a risultato presuppone un orario settimanale minimo applicato al rapporto di lavoro di 20 ore.

Per l'avvio di attività autonoma è riconosciuto un valore del servizio reso a risultato pari a 780 euro;

- d) nella selezione delle proposte progettuali, la Provincia privilegia i progetti che prevedono un'elevata incidenza dei servizi a risultato;
- e) in coerenza con la normativa provinciale, statale ed europea in materia di finanziamenti pubblici, la Provincia può concedere specifici riconoscimenti economici ai soggetti accreditati che conseguono risultati occupazionali di particolare rilevanza o riferiti a target di soggetti riconosciuti deboli o particolarmente svantaggiati;
- f) in base a quanto previsto dalla deliberazione n. 968 di data 24 maggio 2013, la Provincia stipula con i soggetti accreditati affidatari dei servizi per il lavoro una convenzione, nella quale sono definiti gli impegni reciproci e le modalità di comunicazione di quanto svolto e dei risultati conseguiti.

Affidamento diretto dei servizi a tutti i soggetti accreditati richiedenti

Il sistema in oggetto implica che il primo operatore che prende in carico la persona, destinandogli i servizi necessari alla sua collocazione al lavoro, è reso destinatario dei finanziamenti previsti secondo le modalità previste al punto precedente alle lettere c), e) ed f).

Titoli di acquisto di servizi spendibili presso i soggetti della Rete

Il titolo di acquisto contiene una somma utilizzabile da un beneficiario, con determinati requisiti e con piena libertà di scelta, per l'acquisto di specifiche prestazioni preventivamente definite presso soggetti accreditati.

Secondo quanto previsto in questo paragrafo, la Provincia declina le prestazioni da erogare, comprese le quote di finanziamento dei servizi riconoscibili a risultato.

Il titolo di acquisto può articolarsi in titolo "a orario" e "a profilo".

Per titolo ad orario si intende quello che prevede l'assegnazione di un numero predefinito di ore di servizio all'utente. Per titolo a profilo si intende quello nel quale sono definiti valori economici corrispondenti a pacchetti di prestazioni commisurati al grado di bisogno dell'utente sulla base della preventiva profilazione dello stesso.

Anche tramite i titoli di acquisto possono essere acquisiti dall'utente servizi che vengono riconosciuti "a processo" e a "risultato", secondo quanto definito per le proposte progettuali.

Il ricorso al sistema dei titoli di acquisto è funzionale a favorire l'innalzamento della qualità dei servizi per il lavoro mediante la messa in concorrenza di più soggetti accreditati. A tale scopo, va sostenuta la capacità di scelta del beneficiario attraverso il coinvolgimento di un numero sufficiente di soggetti accreditati e la rimozione delle asimmetrie informative in ordine ai soggetti operanti sul territorio.

4. Criteri di rendicontazione finanziaria

In presenza di costi unitari standard le quantità realizzate (ore di attività realizzata) devono essere dichiarate dal Soggetto attuatore sulla base di quanto risultante dal sistema di rilevazione dell'attività finanziata.

Il Soggetto attuatore è tenuto a presentare la dichiarazione finale delle attività inerenti il progetto realizzato e/o i titoli di acquisto acquisiti entro 75 giorni, per i progetti, dalla

conclusione delle attività, per i titoli di acquisto, dalla scadenza di ogni trimestre dell'anno solare. A tale dichiarazione devono essere allegati:

1) la relazione finale dell'intervento sottoscritta dal legale rappresentante, contenente la descrizione dei risultati conseguiti, con allegato un prospetto riepilogativo dell'importo complessivamente richiesto nonché i prospetti riassuntivi dell'attività realizzata, dei servizi complessivamente erogati, del numero di soggetti beneficiari, delle ore utilizzate per l'erogazione dei servizi a processo. Per i servizi a risultato deve essere attestato il conseguimento del risultato previsto, senza la produzione di specifica documentazione sull'attività svolta;

2) una dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto attuatore, rilasciata come dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di non avere ricevuto altre agevolazioni finanziarie pubbliche o compensi privati per la realizzazione dell'intervento finanziato.

Qualora il Soggetto attuatore risulti impossibilitato a presentare la documentazione nei termini sopra indicati, questi possono essere prorogati per un massimo di 30 giorni su motivata richiesta presentata entro la predetta scadenza. La Struttura provinciale competente si riserverà di effettuare eventuali contestazioni al Soggetto attuatore entro 30 giorni dalla richiesta stessa.

Appendice

**Applicazione della metodologia di calcolo
per la valorizzazione “a risultato” del Servizio
*“Incontro domanda/offerta di lavoro”***

Ambito di applicazione

La Provincia autonoma di Trento applica la metodologia per la valorizzazione dei servizi al lavoro riconosciuti “a risultato” per l’attuazione di interventi di inserimento/reinserimento lavorativo rivolti a persone disoccupate da attuare in via sperimentale per un anno dalla approvazione della deliberazione.

Nell’ottica di valorizzare l’orientamento al risultato, associandolo alle prestazioni specificatamente finalizzate a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, l’Amministrazione prevede il riconoscimento “a risultato” dei servizi di incontro domanda offerta (4 C in allegato 1), servizi di tutoraggio a supporto dell’inserimento e a supporto della stabilizzazione della posizione lavorativa di cui al punto 2 Ce dell’allegato 1. Al fine di pervenire alla sua valorizzazione in coerenza con quanto previsto dalla normativa e ai documenti di indirizzi in materia di applicazione delle opzioni di semplificazione (Reg. (CE) n. 396/2009, Nota COCOF n. 09/0025/04), ha messo in atto la sequenza logico-cronologica di *step* procedurali prevista dal sopra richiamato documento metodologico, sinteticamente descritta nel seguito.

Formulazione da parte dell’Amministrazione di un’ipotesi circa il valore congruo del servizio da riconoscere “a risultato”

L’Amministrazione metodologicamente intende valorizzare e riconoscere a risultato il servizio al lavoro, secondo la seguente formula:

$$\text{Valore servizio} = \text{UCS ora/destinatario} * \text{durata media servizio}$$

dove l’**UCS ora/destinatario** impiegata è quella indicata in allegato 2 per i servizi erogati secondo modalità individuale, di valore pari a € 3400, e la **durata media del servizio** è in esito al processo di verifica – tramite indagine di mercato - e validazione da parte di un campione rappresentativo di operatori di una proposta formulata dalla stessa Amministrazione.

Data l’Unità di Costo Standard ora/destinatario, la formulazione di un’ipotesi circa il valore congruo del servizio da sottoporre all’attenzione del campione rappresentativo di operatori ha riguardato esclusivamente il fattore “durata media servizio” in relazione alle tipologie di “risultato” al cui conseguimento l’Amministrazione intende subordinare il riconoscimento dei servizi prestati dagli Operatori.

Sulla base del quadro legislativo vigente, l’Amministrazione ritiene che il sistema dei servizi per l’impiego, nella presa in carico dei soggetti disoccupati, debba perseguire i seguenti risultati:

- Tempo determinato o somministrazione 6-12 mesi
- Apprendistato di II livello. Tempo determinato o somministrazione \geq 12 mesi
- Tempo indeterminato e apprendistato di I e III livello

In relazione a ciascuna di queste tipologie di risultato atteso conseguibili in esito al servizio di incontro domanda/offerta di lavoro, l’Amministrazione ha formulato un’ipotesi circa la durata congrua delle prestazioni, tenendo conto sia delle caratteristiche specifiche dell’intervento programmato (struttura complessiva della filiera di servizi ammessi al finanziamento, platea di destinatari ai quali l’azione si rivolge, ecc.), sia delle dinamiche delle principali variabili di contesto. In particolare, l’Amministrazione ha tenuto conto del difficile quadro emergente dall’analisi dei dati del mercato del lavoro relativi al 2013, caratterizzato dalle seguenti tendenze negative:

- incessante aumento del tasso di disoccupazione provinciale, attestato al 6,6 %, con una continua crescita della disoccupazione di durata pari o superiore ai 12 mesi;
- tenuta del tasso di occupazione, attorno al 66%,

- costante flessione della domanda di lavoro, con una riduzione del 18,1% delle assunzioni nei primi otto mesi del 2013 rispetto allo stesso del periodo 2012;
- crescita sensibile al settembre 2013 rispetto allo stesso mese del precedente anno(+22%) del flusso di iscrizioni nelle liste di mobilità da procedure di licenziamento collettivo;
- sensibile incremento degli iscritti presso i Centri per l'Impiego (39.267 iscritti al 31 agosto 2013, 5679 in più rispetto al 31 agosto 2012), con un peggioramento tendenziale degli esiti occupazionali degli iscritti, un prolungamento, per tutte le classi di età e le professionalità, del tempo medio intercorso tra l'iscrizione alle liste /cambiamento di contratto e il primo inserimento lavorativo e una riduzione delle chance di occupazione stabile (contratto a tempo indeterminato).

A partire dallo scenario sopra richiamato e tenendo altresì conto – in ottica comparativa - delle durate standard dei servizi di collocazione e ricollocazione riconosciuti “a risultato” in contesti regionali comparabili², l'Amministrazione ha formulato la seguente ipotesi di “durata congrua” delle prestazioni:

Tabella 1: *Durate e valore congruo del servizio: proposta dell'Amministrazione*

Servizi	ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	INCONTRO DOMANDA OFFERTA	TUTORAGGIO ALL'INSERIMENTO
Ore standard per centri per l'impiego	da 12 a 20 ore (solo front office)	da 4 a 8 ore	massimo 12 ore (solo front office)

Tale proposta è stata formulata partendo dai dati comunicati da Agenzia del Lavoro.

Come evidente, detta proposta, sottoposta al confronto con le Agenzie per il lavoro mediante indagine di mercato (cfr. sub), risulta:

- caratterizzata da volumi orari che tengano conto dell'intento di garantire un adeguato riconoscimento al maggiore impegno richiesto agli Operatori per conseguire esiti occupazionali di successo all'interno del deteriorato quadro del mercato del lavoro locale;
- differenziata sulla base delle tre tipologie di esiti attesi, nell'intento di assicurare un adeguato riconoscimento al maggiore impegno richiesto agli Operatori per accompagnare i destinatari verso inserimenti occupazionali stabili.

Rilevazione del “valore di mercato” mediante indagine presso gli Operatori

Al fine di mettere a confronto la sopra richiamata ipotesi di “valore congruo” del servizio di incontro domanda/offerta riconosciuto a risultato con il “valore di mercato” rilevabile presso gli Operatori del settore, l'Amministrazione ha organizzato un'indagine finalizzata alla raccolta delle informazioni necessarie, secondo procedure *trasparenti*. Si è provveduto pertanto a contattare Assolavoro, organismo rappresentativo delle Agenzie per il lavoro su scala nazionale

² Ci si riferisce, in particolare, all'evoluzione del quadro regionale degli standard minimi dei servizi al lavoro della Regione Lombardia (cfr. DDUO n. 420 del 22/01/2009 e s.m.i.) e alla metodologia di calcolo del relativo costo standard (cfr. DDUO n. 8153 del 05/08/2009 e s.m.i.), recentemente aggiornate con Decreto n. 8617 del 26 settembre 2013 (Allegato A) nell'ambito della Dote Unico Lavoro, di cui alla D.G.R n. X/555 del 02/08/2013.

(rappresenta il 90 per cento del fatturato prodotto dalle Agenzie operanti sul territorio nazionale).

Base dati raccolta

L'attività di analisi ed elaborazione dei dati forniti dagli Operatori ha riguardato sia le informazioni di natura qualitativa - rilevate attraverso i campi "attività", sia quelle di natura quantitativa, raccolte attraverso l'*item* "durata media dei servizi".

Dati qualitativi

Dal processo di elaborazione delle informazioni e dei dati raccolti è emerso che la maggior parte degli Operatori si riconosce nell'articolazione in attività del servizio di incontro domanda/offerta, scouting aziendale e ricerca attiva individuale, tutorato all'inserimento lavorativo.

Dati quantitativi

L'indicazione delle durate medie del servizio tiene conto delle durate medie delle prestazioni delle singole professionalità impiegate nel servizio specificando la modalità di erogazione "in presenza" ovvero "in back-office".

Dall'indagine sono emersi i seguenti dati:

Accompagnamento al lavoro (indicato come servizio "a risultato")	Scouting aziendale e ricerca attiva individuale	Incontro tra domanda e offerta	Tutorato all'inserimento lavorativo
35 ore	15 ore	9 ore	9 ore

L'articolazione delle durate espressa dagli Operatori in sede di rilevazione consente un primo confronto con quanto espresso negli standard indicati nell'Allegato I.

Servizio	Accompagnamento al lavoro	Scouting	Incontro tra domanda e offerta	Tutoraggio all'inserimento
Ore dichiarate Assolavoro front office	20	9	5	5
Ore dichiarate Assolavoro back office	15	6	4	4
Ore standard in allegato 1	da 12 a 20 ore (solo front office)		da 4 e 8 ore	Massimo 12 (solo front office)

Considerando il 30 per cento di attività di back office e sommandolo alle durate di servizio indicate nel repertorio contenuto nell'Allegato 1, risultano:

Servizio	Accompagnamento al lavoro (tutoraggio a supporto dell'inserimento lavorativo)	Incontro D-O	Tutoraggio alla stabilizzazione
Ore standard allegato 1 (solo front office)	da 12 e 20 ore	da 4 a 8 ore	da 0 a 12 ore
Ore standard comprensive della quota di back office (30 per cento)	da 16 a 26 ore	da 5 a 10 ore	da 0 a 16 ore
Valore in euro (numero ore ammesse per 34 €)	da 544 a 884 euro	da 170 a 340 euro	da 0 a 544 euro

I valori dei servizi riconoscibili a risultato oscillano, dunque, tra un minimo di euro 714,00 e un massimo di 1.768,00 euro.

Riconoscimento a risultato	Importo riconosciuto per risultato ottenuto
▪ Tempo determinato o somministrazione 6-12 mesi	714,00€
▪ Apprendistato di II livello. Tempo determinato o somministrazione \geq 12 mesi	1.241,00€
▪ Tempo indeterminato e apprendistato di I e III livello	1.768,00€